



IL TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE XI CIVILE

Il Giudice monocratico

dott.ssa [REDACTED]

provvedendo sul ricorso presentato, ai sensi degli artt. 30 c. 6 del D.Lvo 286/98 e 702 bis c.p.c., da

[REDACTED], nato in GEORGIA il [REDACTED], elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso lo studio dell'Avv. ZOFREA FRANCESCO, che lo rappresenta e difende, come da mandato in calce al ricorso;

Ricorrente

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato;

Resistente

avente ad oggetto

il decreto del Questore della Provincia di Genova prot. 101 Cat.A.12/Imm.-2^Sez./2019, emesso in data 21.05.2019, con il quale è stato negato il rilascio del permesso di soggiorno per "famiglia";

Letti gli atti e sentiti i difensori, a scioglimento della riserva assunta in udienza, osserva quanto segue:

con il ricorso introduttivo del presente giudizio [REDACTED] ha impugnato il decreto indicato in epigrafe, emesso dal Questore della Provincia di Genova, con il quale è stata rigettata la sua domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari. Il rigetto era fondato sul fatto che il ricorrente non risultava munito di visto di ingresso e dunque era entrato illegalmente nel territorio dello Stato. Non risultava inoltre titolare di permesso di soggiorno ad alcun titolo. Di conseguenza non risultavano applicabili gli artt. 29 e 30 comma 1 lett. c) D. L.vo 286/98. [REDACTED] non risultava inoltre nella disponibilità di un alloggio idoneo, ai sensi dell'art. 29 D. L.vo 286/98.

Il ricorrente ha rilevato, in proposito, che era arrivato in Italia munito di visto di ingresso rilasciato dall'Autorità lituana e valido fino al 25.6.2017. Il ricorrente era arrivato per ricongiungersi con la moglie, [REDACTED], sposata in data [REDACTED] presso la sede dell'Ambasciata della Georgia, e i coniugi vivevano insieme a Genova. La moglie, titolare di carta di soggiorno di lungo periodo, si era assunta l'onere del mantenimento del marito. La stessa lavorava infatti come badante con contratto a tempo indeterminato, fin dal periodo precedente all'arrivo in Italia del marito e comunque ha sempre lavorato. La necessità che il ricorrente restasse accanto alla moglie derivava anche dai problemi di salute di quest'ultima, affetta da leiomioma intramurale dell'utero, diagnosticato nell'ottobre 2016.

Ciò nonostante, in data 11.7.2017, la Questura di Udine aveva rigettato l'istanza di permesso di soggiorno per motivi familiari. Il provvedimento non era stato tradotto nella lingua georgiana. Il Tribunale di Udine, su ricorso di [REDACTED], aveva quindi dichiarato nullo il provvedimento, con ordinanza n. 3593/17. Il ricorrente aveva reiterato a Genova l'istanza di permesso di soggiorno per famiglia in data 14.2.2018. La Questura di Genova aveva rigettato l'istanza in data 21.5.2019, per motivi analoghi a quelli del primo rigetto a Udine.

Avverso tale provvedimento [REDACTED] ha proposto ricorso, per i seguenti motivi:

- 1) mancata traduzione del provvedimento di rigetto nella lingua effettivamente conosciuta dallo straniero e mancata indicazione di un eventuale impedimento a reperire un traduttore georgiano o eventualmente russo, uniche lingue conosciute dal ricorrente;
- 2) omessa indicazione dei termini di impugnazione;
- 3) sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso.

Nel costituirsi in giudizio, il Ministero convenuto ha ribadito i motivi del rigetto, come risultanti dal provvedimento impugnato. Ha inoltre rilevato che a carico del ricorrente risultano segnalazioni e precedenti per reati contro il patrimonio (uno di essi sarebbe stato peraltro commesso in concorso con la moglie).

Preliminarmente, si osserva che la mancata traduzione del provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari nella lingua georgiana, conosciuta dal destinatario dell'atto, non inficia la validità dell'atto stesso, atteso che, nel caso di specie, la predetta omissione non ha impedito allo straniero di impugnare tempestivamente il provvedimento di diniego e di svolgere compiutamente le proprie difese.

La giurisprudenza citata dal ricorrente si riferisce al provvedimento di espulsione, che è atto di natura del tutto diversa. Invero, l'eventuale annullamento del provvedimento di diniego del permesso di soggiorno non è idoneo ad incidere sulla situazione giuridica sostanziale dello straniero, mentre *“l'annullamento del provvedimento di espulsione ha effetto molto più incisivo, in quanto ripristina il diritto sostanziale dell'espellendo illegittimamente inciso, così realizzando il suo interesse protetto e ponendo termine al processo”* (Cass. 30105/18).

Nel merito, il ricorso appare fondato.

Il ricorrente era munito di visto Schengen, di durata trimestrale e con scadenza al 25.6.2017, sebbene, a partire dalla fine di marzo 2017, il visto non fosse più necessario per i cittadini della Georgia. In ogni caso, il ricorrente poteva entrare nei Paesi dell'area Schengen. Legittimamente, quindi, in data 15.4.2017 è entrato in Ungheria, come risulta dal timbro apposto sul passaporto.

Va però osservato che, entro 8 giorni dal momento in cui era arrivato in Italia, il ricorrente avrebbe dovuto presentare la dichiarazione di presenza al Questore, ai sensi della l. 68/07. Tale dichiarazione non risulta presentata e per questo motivo il Prefetto di Genova, come anche precedentemente il Prefetto di Udine, ha ritenuto che il soggiorno del ricorrente in Italia fosse irregolare. In questo modo, infatti, non c'è modo di sapere quando sia avvenuto l'ingresso nel nostro territorio, anche perché manca un timbro italiano sul passaporto.

Il ricorrente però ha dimostrato di aver presentato in Questura, in data 26.5.2017, la dichiarazione di cessione di immobile, da cui risulta che, a quella data, occupava un immobile ad Udine.

Tale dichiarazione, benchè probabilmente presentata oltre il termine degli otto giorni fissato dalla legge per la dichiarazione di presenza, può ritenersi di fatto equivalente a quest'ultima, atteso che fornisce contezza della presenza del ricorrente sul territorio italiano a quella data. Nel caso in esame, peraltro è certo che il ricorrente non abbia protratto la sua presenza in Italia per più di 90 giorni, facendo così scattare ulteriori obblighi di legge a suo carico, in quanto dal timbro ungherese sul passaporto si desume che non può essere arrivato in Italia prima del 15 aprile 2017.

Il ricorrente dispone inoltre dell'alloggio di sua moglie, con la quale convive. La stessa, sentita in udienza, ha dichiarato di essere disponibile a provvedere al mantenimento del marito.

Ciò posto, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 202/2013, ha statuito che nella regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno dello straniero nel territorio nazionale, in considerazione della pluralità degli interessi che tale regolamentazione riguarda, occorre applicare un ragionevole e proporzionato bilanciamento di tutti i diritti e gli interessi coinvolti, soprattutto quando la disciplina dell'immigrazione sia suscettibile - come nella specie- di incidere sui diritti fondamentali, che la Costituzione protegge egualmente nei confronti del cittadino e del non cittadino: in particolare, precisa la Consulta, *“la tutela della famiglia e dei minori assicurata dalla Costituzione implica che ogni decisione sul rilascio o sul rinnovo del permesso di soggiorno di chi abbia legami familiari in Italia debba fondarsi su una attenta ponderazione della pericolosità concreta ed attuale dello straniero condannato, senza che il permesso di soggiorno possa essere negato automaticamente, in forza del solo rilievo della subita condanna per determinati reati”* evidenziando ancora che *“nell'ambito delle relazioni interpersonali, infatti, ogni decisione che colpisce uno dei soggetti finisce per ripercuotersi anche sugli altri componenti della famiglia ed il distacco dal nucleo familiare, specie in presenza di figli minori, è decisione troppo grave perché sia rimessa in forma generalizzata ed automatica a presunzione di pericolosità assolute, stabilite con legge, e ad automatismi procedurali, senza lasciare spazio ad un circostanziato esame della situazione particolare dello straniero interessato e dei suoi familiari”*.

In senso conforme, la Suprema Corte ha ritenuto che, in tema di immigrazione, la valutazione della "pericolosità sociale" del coniuge straniero di cittadino italiano (o comunque di cittadino UE), ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, deve essere svolta alla luce dei criteri indicati nell'art. 20 D. L.vo 30/07, potendo essere desunta anche dalla commissione di reati che ledono o mettono in pericolo l'integrità fisica. La valutazione deve, peraltro, essere svolta in concreto, attraverso un esame della condotta complessiva del richiedente, considerata la tipologia e l'entità delle condotte delittuose, della loro continuità o sviluppo diacronico, ferma la necessità che almeno una di esse sia riconducibile alle ipotesi normativamente descritte nella citata disposizione, peraltro del tutto omologhe a quelle di cui all'art. 5, comma 5 bis, D. L.vo 286/98, regolante le condizioni di legge per il rilascio ed il rinnovo, in generale, del titolo di soggiorno, anche per motivi diversi da quelli volti a salvaguardare l'unità familiare (v. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19337 del 29/09/2016).

A questo proposito, si rileva che il ricorrente risulta condannato in via definitiva alla pena di mesi 2 di reclusione per un tentato furto aggravato commesso nel novembre 2017. E' inoltre tuttora pendente in primo grado un procedimento penale per furto aggravato in concorso (n. 12813/17)

commesso su un autobus il 27.9.2017. Risulta poi un ulteriore procedimento pendente per il reato di cui agli artt. 110 e 648 c.p. (n. 2891/18), contestato al ricorrente in concorso con altri, tra cui sua moglie, [REDACTED]. Va però rilevato che, dopo una condanna in primo grado, sia il richiedente che sua moglie sono stati assolti in grado di appello.

A fronte di ciò, va evidenziato che i reati commessi dal [REDACTED] non rientrano nelle categorie di cui all'art. 20 D. L.vo 30/07 (si tratta di furti) e riguardano fatti del 2017. Non risultano ulteriori segnalazioni a carico del ricorrente.

[REDACTED] peraltro vive stabilmente in Italia da diversi anni e gode del sostegno di sua moglie, la quale, sentita in udienza, si è dichiarata disponibile a provveder al mantenimento del marito, con il quale convive stabilmente.

Si ritiene pertanto che, proprio in forza di un circostanziato esame della particolare situazione personale e familiare del ricorrente ed in considerazione della sua pericolosità, che appare in oggi senz'altro molto attenuata, debba nella specie prevalere il dovere di salvaguardia dell'unità familiare e che quindi il ricorso debba essere accolto, annullando, conseguentemente, il provvedimento impugnato

Attesa la natura del procedimento, ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.

P. Q. M.

In accoglimento del ricorso proposto da [REDACTED], **annulla il decreto del Questore della Provincia di Genova prot. 101 Cat.A.12/Imm.-2^Sez./2019**, emesso in data 21.05.2019, con il quale è stato negato il rilascio del permesso di soggiorno per "famiglia"

Spese compensate.

Si comunichi.

Genova, 22/02/2021

Il Giudice

dott.ssa [REDACTED]